PUBBLICATO DAL 10/10/07
AL 25/10/07

Comune di Cerano

Provincia di Novara

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE LOCALIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI

Redazione: Dr. Gianni Grippa

MAIND S.r.l.
Piazza L. Da vinci, 7
20133 Milano
☎+39 2 2367490 – 348 2903620
www.maind.it

Art. 1
Oggetto

Il presente regolamento disciplina la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti radioelettrici di cui all'Art. 2, comma 1 della L.R. 3 agosto 2004, n. 19 (impianti per telefonia mobile, telecomunicazioni, i radar e gli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva) in attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. 3 agosto 2004, n. 19 e della D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16 -757.

Art.2
Finalità

Con il presente regolamento il comune intende assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione ed assicurare il rispetto della normativa vigente in termini di esposizione ai campo elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
A tal fine il regolamento si propone di:

- assicurare l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti in armonia con le scelte urbanistiche locali e le esigenze della cittadinanza;
- fissare i criteri per la localizzazione degli impianti attraverso l'individuazione delle aree sensibili, delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata, delle zone di attrazione e di quelle neutre;
- fissare le procedure semplificate e le condizioni agevolate per l'installazione degli impianti;
- determinare le spese per le attività istruttorie;
- indicare i contenuti dei programmi localizzativi di ogni singolo gestore secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757.

Art.3
Campo di applicazione

In accordo con l'Art. 2 della L. R 3 agosto 2004, n. 19 il campo di applicazione del presente regolamento è il seguente:

1. impianti, sistemi e apparecchiature per usi civili, militari e delle Forze di polizia, che possano comportare l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra zero hertz e trecento gigahertz. In particolare tali disposizioni si applicano agli elettrodotti con tensione di esercizio uguale o superiore a centotrenta chilovolt ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione

2. Le disposizioni della presente regolamento non si applicano:
   a) nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della L. 36/2001.
   b) agli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt e agli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al comune, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)
   c) agli impianti e alle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all'ARPA.
   d) Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le disposizioni del presente regolamento sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente. Tali

organismi comunicano al comune interessato le caratteristiche tecniche degli impianti prima dell'attivazione degli stessi.

Art. 4

Definizioni: Impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni (DGR 5 sett. 05 n-16-757)

Ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni si assumono le seguenti definizioni:

- **aree sensibili:** singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari), residenze per anziani, e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari), come indicate all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz);
- **zone di installazione condizionata:** aree aventi le seguenti caratteristiche:
  a) l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili. Sono da intendersi ricompresi nell'area tutti gli edifici ricadenti anche solo parzialmente all'interno dell' area stessa;
  b) beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
  c) area definita "centro storico" come da piano regolatore generale (P.R.G.);
  d) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia);
  e) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area
- **zone di attrazione:** aree aventi le seguenti caratteristiche:
  a) aree esclusivamente industriali;
  b) aree a bassa o nulla densità abitativa;
  c) aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.
- **zone neutre:** il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

In allegato al presente regolamento viene inserita apposita planimetria comunale indicante le suddette aree. Tale planimetria costituisce parte integrante al regolamento stesso

Art. 5

Definizioni: Impianti per radiodiffusione sonora, televisiva e radar

Ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per radiodiffusione sonora, televisiva e radar si assumono le seguenti definizioni:

- **Aree sensibili:** singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari) residenze per anziani, e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari), come indicate all'articolo 3, comma 2, del d.p.c.m. 08/07/ 2003.
- **Zone di vincolo:** aree aventi le seguenti caratteristiche:
  a) area definita "centro storico" come da P.R.G.

b) tutta l'area urbana, come desunta dal P.R.G., per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.

- **Zone di installazione condizionata:** aree aventi le seguenti caratteristiche:
  a) l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili. Sono da intendersi ricompresi nell'area tutti gli edifici ricadenti anche solo parzialmente all'interno dell' area stessa;
  b) beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 42/2004;
  c) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia);
  d) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.
- **Zone di attrazione:** aree aventi le seguenti caratteristiche:
  a) aree esclusivamente industriali;
  b) aree a bassa o nulla densità abitativa;
  c) aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.
- **Zone neutre:** il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di vincolo, di installazione condizionata e di attrazione.

In allegato al presente regolamento viene inserita apposita planimetria comunale indicante le suddette aree. Tale planimetria costituisce parte integrante al regolamento stesso

Art. 6
Limiti di esposizione e valori di attenzione

Qualsiasi installazione di impianti per telefonia mobile, telecomunicazioni è subordinata al rispetto dei valori limite di esposizione e di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti ed a lungo termine prescritti dal D.P.C.M 8 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 28 agosto 2003 agli Art. 3. e Art. 4. e riportati nelle seguenti tabelle:

	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m^2)
Limiti di esposizione			
0,1<f≤ 3 MHz	60	0,2	-
3 <f≤ 3000 MHz	20	0,05	1
3 <f≤ 300 GHz	40	0,01	4
Valori di attenzione 0,1MHz<f≤300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300 GHz)
Obiettivi di qualità 0,1 MHz<f≤ 300 GH	6	0,016	0,10 (3 MHz-300 GHz)

Limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità secondo il DPCM 8 luglio 2003

	Intensità di campo elettrico E (kV/m)	Intensità di induzione magnetica B (μT)
Limite di esposizione f = 50 Hz	5	100
Valori di attenzione f = 50 Hz	-	10
Obiettivi di qualità f = 50 Hz	-	3

Limiti di legge secondo DPCM 8 luglio 2003 (ELF)

Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse.

Art. 7
Localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni - Criteri Generali

Per un'efficace valutazione della programmazione, per garantire l'ottimizzazione degli interventi proposti e la corretta valutazione di tutte le problematiche inerenti la materia, ivi compresa la valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale, il comune istituisce un Gruppo Tecnico di Valutazione degli impianti per la Telefonia mobile e telecomunicazioni costituito da: responsabile Ufficio Urbanistica, assessore all'Ambiente, assessore all'Urbanistica.

Il GTV ha il compito di

1. favorire una razionale distribuzione dei nuovi impianti e di riordino delle installazioni esistenti, con particolare riguardo a quegli impianti localizzati in aree/siti puntuali di attrazione;
2. promuovere incontri con i Gestori di reti della telefonia mobile, con l'eventuale presenza di ARPA e ASL allo scopo di individuare con i Gestori, sulla base delle previsioni dei Programmi da essi presentati con periodicità annuale (entro i termini di cui all'articolo 12 del presente regolamento), soluzioni concertate, in particolare per quelle situazioni problematiche che venissero a manifestarsi anche in relazione a osservazioni pervenute alla Amministrazione Comunale

Il GTV, coordinato dal Responsabile del Settore tecnico si riunisce almeno una volta all'anno (in concomitanza con la presentazione dei programmi di sviluppo dei Gestori) per programmare e valutare le installazioni e proporre aggiornamenti alla Cartografia Tematica. Il GTV può essere anche realizzato in forma intercomunale tramite convocazione tra Comuni limitrofi e può avvalersi di un esperto di telecomunicazioni e/o impiantista, che chiaramente non svolga al momento della nomina e per tutta la sua durata, consulenza per gli enti gestori di telefonia mobile.

1. Le installazioni previste in aree/siti puntuali di attrazione saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
   a) inserimento presso aree comunali o pubbliche rese disponibili dagli Enti interessati;
   b) raggiungimento dell'obiettivo di minimizzazione dell'esposizione, di cui all'art. 17;
   c) valutazione di pianificazione elaborata tra il GTV comunale ed il gestore;
   d) efficacia delle soluzioni di mitigazione visiva proposte dal gestore
   e) coinvolgimento di un'area già gravata da situazione igienico - ambientale problematica.

Art. 8
Criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni

In tutte le aree classificate sensibili è vietata l'installazione degli impianti di cui al presente Articolo.

Il divieto di installazione di impianti può essere derogato sui singoli beni, classificati come aree sensibili, che, per l'attività in essi svolta, richiedono una puntuale copertura radioelettrica, su richiesta del titolare dell'attività stessa. La richiesta di deroga dovrà essere decisa dall'Amministrazione Comunale.

Fatto salvo quanto espresso al precedente Art. 6, la realizzazione degli impianti nelle zone di installazione condizionata è ammessa nei casi in cui il gestore dimostri che la copertura radioelettrica del territorio non risulta realizzabile attraverso la realizzazione del singolo impianto in altra area.

Il gestore è tenuto in ogni caso a presentare proprie soluzioni relative alla mitigazione dell'impatto visivo degli impianti da realizzare che verranno vagliate dall'amministrazione comunale che deciderà in merito alla soluzione da adottare sentito il parere della consulta urbanistica.

Caratteristiche preferenziali saranno

a. la garanzia documentata da parte del gestore di utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per la realizzazione dell'impianto,
b. l'integrazione dell'impianto nel contesto urbano
c. valutazione di pianificazione elaborata tra il GTV comunale (o eventuale ufficio comunale di riferimento) ed il gestore;
d. efficacia delle soluzioni di mitigazione visiva proposte dal gestore

Nelle zone di attrazione l'installazione degli impianti è sempre ammessa e si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 11.
La valutazione delle installazioni previste in aree/siti puntuali di attrazione saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

a. inserimento presso aree comunali o pubbliche rese disponibili dagli Enti interessati;
b. raggiungimento dell'obiettivo di minimizzazione dell'esposizione
c. valutazione di pianificazione elaborata tra il GTV comunale ed il gestore;
d. efficacia delle soluzioni di mitigazione visiva proposte dal gestore
e. coinvolgimento di un'area già gravata da situazione igienico - ambientale problematica.

Nelle zone neutre l'installazione degli impianti è sempre ammessa e si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 11 nel caso in cui il richiedente propone la sostituzione di impianti preesistenti finalizzati alla riduzione dei livelli di esposizione della popolazione. Le proposte saranno verificate dall'A.R.P.A competente per territorio.

Alla realizzazione di impianti nelle zone di installazione condizionata, nelle zone neutre e nelle zone di attrazione si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 11 nei seguenti casi:

a. impianti che su proposta del Comune o autonomamente inseriti nei programmi localizzativi da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete sulla base di quanto indicato dal richiedente e avvallato dal parere preventivo formulato dall'A.R.P.A. competente per territorio.
b. impianti microcellulari intendendo per essi tutti gli impianti con potenza di apparato inferiore a 5 W, con dimensioni di antenna non superiori a m. 1,2 e EIRP inferiore a 20dBW

Art. 9
Criteri per la localizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e radar

L'individuazione dei siti di localizzazione degli impianti per radiodiffusione deve essere effettuata in coerenza con i piani nazionali di assegnazione delle frequenze, approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, fatte salve le competenze dell'Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni.
In tutte le aree classificate sensibili o zone di vincolo l'installazione degli impianti di cui al presente articolo è vietata.
L'individuazione delle zone di vincolo non può comunque configurarsi come un impedimento di fatto all'installazione degli impianti all'interno del territorio comunale o all'assicurazione della copertura radioelettrica.

Nelle zone di installazione condizionata la realizzazione degli impianti è ammessa qualora il gestore dimostri la indispensabilità dell'area in coerenza con i piani di assegnazione delle frequenze approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Il divieto può essere derogato, previo parere favorevole dell'Amministrazione Comunale.

Alla realizzazione di impianti nelle zone di installazione condizionata, nelle zone neutre e nelle zone di attrazione si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 11 Nei seguenti casi:

a. impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via dismissione ad esempio TV analogica e che utilizzino una potenza di apparato inferiore almeno di 5 dB rispetto a quella degli apparati preesistenti

ART. 10
Procedura per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni

Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica , o soggetti da loro delegati, presentano al Comune e contestualmente all'A.R.P.A. domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto.

La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione per gli impianti con potenza in singola antenna maggior di 20 Watt o con dichiarazione di inizio di attività (D.I.A.) per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 Watt ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i. secondo le modalità della D.G.R. 14 giugno 2004 n. 15-12731 come modificata dalla D.G.R. 12 agosto 2004 n. 112 –13293 ad eccezione delle procedure semplificate di cui al successivo articolo 11).

Alle domande dovrà essere allegata l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per l'attività istruttoria di cui al successivo articolo 16 e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi per la concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni .Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella stessa domanda.

Al momento della presentazione della domanda l'ufficio tecnico comunale comunica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'A.R.P.A. tale indicazione.

Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione tramite l'albo pretorio nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.

Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti già provvisti di titolo autorizzativo aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implichino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 .

L'A.R.P.A. esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della L. 22 febbraio 2001, n. 36. e relativi provvedimenti di

attuazione previa verifica della correttezza, completezza e congruenza della documentazione prodotta. In caso di verifica con esito negativo l'ARPA dovrà chiedere al responsabile del procedimento di formulare richiesta di integrazione della documentazione.

Il Comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico; l'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.

Il Comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione degli impianti non inseriti nel programma localizzativi di cui al successivo art 10 in caso di ragioni di indifferibilità e urgenza motivate dal gestore.

Il Comune trasmette all'ARPA competente e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o, in caso di silenzio-assenso la data di avvenuta formazione, o dei provvedimenti di diniego.

Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento espresso oppure dalla formazione del silenzio-assenso. Il gestore, sulla base delle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio, ai fini della verifica delle opere, comunica al Comune la data di inizio e fine lavori.

In caso di realizzazione di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico, come individuate dall'art. 88 del D.Lgs 259/2003, ai sensi del vigente Regolamento Edilizio, corre l'obbligo di esporre apposito cartello di cantiere.

Prima dell'attivazione degli impianti i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico secondo le modalità e le procedure della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802.

Il Comune provvede a trasmettere all'ARPA competente comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

ART. 11
Procedure semplificate

1. In tutti i casi in cui si fa riferimento alle procedure semplificate richiamate negli articoli precedenti si applicano le seguenti procedure:

a. nel caso di impianti punto – punto (ponti - radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 Watt i gestori o i proprietari inviano al Comune e all'A.R.P.A. competente esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell'impianto compilata uniformemente al modello del sub allegato I di cui alla D.G.R. 2 novembre 2004, N. 19 – 13802 e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante di cui al sub allegato II della richiamata deliberazione. La comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività.
b. per tutti gli impianti fissi con potenza di apparato inferiore o uguale a 5 Watt compresi nei programmi localizzativi presentati dai gestori, il silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i. si intende formato entro 45 gg. dalla presentazione della documentazione al protocollo generale del Comune. Quest'ultima dovrà essere prodotta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 e secondo le modalità adottate con D.G.R. 14 giugno

2004 n. 15-12731 come modificate dalla D.G.R. 12 agosto 2004 n. 112 - 13293 o secondo diverse modalità che potrebbero essere oggetto di eventuali modifiche da parte della Regione.

c. per tutti gli impianti con potenza di apparato superiore a 5 Watt e fino a 20 Watt il silenzio assenso di cui all'art 87, comma 9, del D.Lgs. 259/2003 si intende formato entro 60 gg. dalla presentazione della D.I.A al protocollo generale del Comune.
d. per tutti gli impianti con potenza di apparato superiore a 20 Watt il silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9,del D.Lgs 259/2003 si intende formato entro 75 gg. dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione al protocollo generale del Comune.

Art. 12
Programma localizzativo - Termini di presentazione

I gestori presenteranno i programmi localizzativi entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 13
Programma localizzativo - Modalità di redazione e presentazione

I gestori devono presentare, in formato cartaceo ed elettronico, il programma localizzativo al Comune e alla Provincia indicando anche i siti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione.
I gestori possono altresì integrare il programma con cadenza trimestrale nel caso di variazioni del numero, delle localizzazioni e delle caratteristiche principali degli impianti.
La presentazione del programma non è dovuta qualora non è prevista alcuna richiesta di autorizzazione all'installazione di impianti nel corso dell'anno a cui si riferisce il programma stesso.

Art. 14
Programma localizzativo - Contenuti

Per localizzazione deve intendersi l'individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione o di un puntuale sito di installazione dell'impianto.

Il programma localizzativo deve contenere la dimensione del parco impianti per il quale il gestore intende richiedere autorizzazione all' istallazione nell'arco temporale di un anno, evidenziando le principali caratteristiche tecniche quali: altezza del centro elettrico rispetto al piano di appoggio del sostegno, altezza del centro elettrico da terra, potenza dei trasmettitori, potenza in antenna, tipo di sistema, tipo di antenna (modello e marca), angolo di tilt, angolo di puntamento del piano orizzontale, frequenze in multiplexing, numero di antenne (se maggiore di uno, guadagno complessivo del sistema radiante in dBi, diagramma orizzontale e verticale in step angolari di un grado); inoltre, per gli impianti di radiodiffusione e punto-multipunto frequenza e canale. Nel programma localizzativi i gestori dovranno indicare le ragioni che sorreggono l'incremento della rete (ad es. aumento popolazione utente, copertura radioelettrica o qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti). Nel programma localizzativi potrà essere indicato l'investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale.
Il programma localizzativo deve indicare per ogni impianto o gruppo di impianti la localizzazione evidenziando le possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati similari già esistenti. E' facoltà dell'amministrazione comunale, attraverso il GTV (articolo 7 del presente regolamento) richiedere incontri con il singolo gestore o gruppi di gestori anche prima della presentazione del programma localizzativi, al fine concordare opportune proposte localizzative e promuovere l'eventuale condivisione di impianti appartenenti a diversi gestori su medesime strutture.

Sono esclusi dal programma localizzativo gli impianti di cui all'art. 2, comma 3, della L. R. 3 agosto 2004 n. 19 (impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt, impianti

o apparecchiature con potenza non superiore a 20 Watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili, quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti).

Possono essere tuttavia inclusi nel programma localizzativo gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt al solo fine dell'applicazione delle procedure semplificate di cui al precedente articolo 11.

Art. 15
Ricollocazione

Nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento o durante il periodico aggiornamento delle aree di attrazione rispetto a quelle di protezione, si riscontrasse l'incompatibilità della sua collocazione, il concessionario avrà l'obbligo di disattivare l'impianto stesso, ricollocando a sue spese in area adatta allo scopo entro il termine di 180 giorni dall'avvenuta comunicazione.
Vengono fatti salvi i contratti in essere fino alla loro scadenza naturale

Art. 16 ILLEGITTIME DAL 2015
Spese per le attività istruttorie

Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti , sono determinate come segue e sono dovute anche in caso diniego :

a. per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 Watt inseriti nel contesto non edificato Euro 400,00; per quelli inseriti in contesto edificato, Euro 1.000,00;
b. per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 Watt inseriti nel contesto non edificato € 300,00; per quelli inseriti in contesto edificato, € 900,00;
c. per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui all'articolo 11 inseriti in contesto non edificato, € 200,00; per quelli inseriti in contesto edificato, € 500.
d. per la modifica di impianti già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.

Ai fini della presentazione dell'istanza di autorizzazione, della DIA e dei relativi pagamenti delle spese, non costituiscono modifica gli interventi sugli impianti, già provvisti di titoli autorizzativi, aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti dell'impianto che implichino solo variazioni non sostanziali agli impianti stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Il pagamento delle spese istruttorie deve essere effettuato al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.

Art. 17 ILLEGITTIMO DAL 2015
Determinazione quota Provincia e ARPA

Le spese determinate nel precedente articolo 16 dovranno essere versate al Comune e alla Provincia nella misura rispettivamente dell'80% e del 20%, secondo le modalità stabilite dai rispettivi Enti.
Il 40% delle spese introitate dal Comune verranno versate all'ARPA – Dipartimento Provinciale di Novara.

Art. 18
Sanzioni

Le disposizioni sanzionatorie in materia vengono definite dall'articolo 16 della LR 3 agosto 2004 n. 19 e dall'aricolo 15 della L. 36/2001

Art. 19
Informazione alla popolazione

L'Amministrazione Comunale predispone un piano di campagna informativa riguardante la percezione dei pericoli e la percezione dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, rivolto alla popolazione in generale e in particolare alla popolazione scolastica.
L'informazione avverrà attraverso incontri programmati con la popolazione e attraverso la stampa comunale, ma anche coinvolgendo la scuola.

Art. 20
Esecutività

Il presente regolamento, divenuta esecutiva la delibera di approvazione, è depositato nella segreteria comunale per 15 gg consecutivi con contemporanea affissione all'Albo Pretorio comunale dell'avviso di deposito ed entra in vigore dal 16° giorno della pubblicazione.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia

Allegato 1: planimetria impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni
File:tmt_abitato.pdf

Allegato 2: planimetria impianti per radiodiffusione sonora, televisiva
File:rst_abitato.pdf